

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2151

L.144/99 e L.296/06. Finanziamenti delle attività connesse alla realizzazione del 4° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Scorrimento graduatoria del 3° Programma e approvazione schema di convenzione

Assente l'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Reti della Mobilità Sostenibile e confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano:

PREMESSO

- che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che questo viene attuato attraverso programmi annuali;
- che la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- che le risorse relative all'annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/Province autonome che, successivamente, hanno stipulato le relative, apposite Convenzioni;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il "4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", - da qui in avanti denominato "4° e 5° Programma" - da finanziarsi rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l'anno 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l'UPI e l'ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
- che in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale, coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni e che in relazione al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo è opportuno organizzare le azioni del 4° e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni e Province autonome dall'altro;
- che la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul "4° e 5° Programma" e sui criteri di riparto delle risorse previste dall'art. 1, comma 1035 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il "4° Programma", anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l'annualità 2008 ed il 5° limitatamente all'impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l'annualità 2009;
- che con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5° Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° programma procedendo altresì all'assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del 4° Programma;
- che con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse relative all'esercizio finanziario 2009;
- che con Delibera di Giunta n. 30 del 19/01/2010, la Regione Puglia, ha provveduto all'approvazione dei progetti finalizzati alle attività connesse alla realizzazione del 3° e del 4° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, selezionati attraverso procedura concertativa con l'UPI e l'ANCI;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1922 del 02/10/2012 è stato approvato lo schema di Convenzione

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia per il programma attuativo per il trasferimento dei fondi relativi al 4° e al 5° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e che la stessa Convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 19 novembre 2012 e approvata con Decreto Ministeriale N. 56 del 04/04/2013.

Tutto ciò premesso

- considerando che al fine di dare attuazione ai suddetti interventi relativi al 4° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, la Regione Puglia dovrà provvedere alla stipula di apposita convenzione con gli enti beneficiari;
- considerando che sulla base della D.G.R. n. 30/2010 i soggetti beneficiari per il 4° Programma risultano essere quelli individuati nell'Allegato 1, parte integrale e sostanziale del presente atto.

Si propone

- di procedere all'approvazione dello schema di convenzione, allegato al presente provvedimento (Allegato 1), tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari delle risorse economiche relative al IV Programma del PNSS, ai fini della definizione degli obblighi e degli adempimenti a carico delle parti riguardo la gestione tecnico-finanziaria, l'erogazione del cofinanziamento, nonché il rispetto degli adempimenti di verifica e monitoraggio delle procedure;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale alla sottoscrizione delle suddette convenzioni in rappresentanza della Regione e ad apportare eventuali possibili modifiche alla convenzione che dovessero essere ritenute necessarie in sede di sottoscrizione della stessa;
- che entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento gli Enti Locali beneficiari dovranno trasmettere alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale i progetti definitivi approvati e che nello stesso termine si procederà alla sottoscrizione delle convenzioni;
- che entro 150 giorni dalla stipula della convenzione gli Enti Locali beneficiari dovranno trasmettere alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale il verbale di consegna dei lavori o una dichiarazione attestante l'inizio delle attività;
- che il mancato rispetto dei suddetti termini sarà considerato carenza di interesse alla realizzazione dell'intervento con conseguente revoca del finanziamento e messa a disposizione degli Enti Locali, che saranno individuati con ulteriore procedura ad evidenza pubblica;
- di prendere atto dell'elenco degli Enti Locali beneficiari, così come riportato nell'allegato al presente provvedimento (Allegato 2);
- di destinare le eventuali risorse che si renderanno disponibili sul 3° e 4° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, compatibilmente con le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli Enti Locali, mediante procedure ad evidenza pubblica;
- di subordinare l'erogazione delle risorse agli Enti Locali beneficiari al trasferimento delle risorse statali, secondo le modalità stabilite dall'art. 8 della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia.

Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, c. 4, lett. k.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa:

- di procedere all'approvazione dello schema di convenzione, allegato al presente provvedimento (Allegato 1), tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari delle risorse economiche relative al IV Programma del PNSS, ai fini della definizione degli obblighi e degli adempimenti a carico delle parti riguardo la gestione tecnico-finanziaria, l'erogazione del cofinanziamento, nonché il rispetto degli adempimenti di verifica e monitoraggio delle procedure;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale alla sottoscrizione delle suddette convenzioni in rappresentanza della Regione e ad apportare eventuali possibili modifiche alla convenzione che dovessero essere ritenute necessarie in sede di sottoscrizione della stessa;
- che entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento gli Enti Locali beneficiari dovranno trasmettere alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale i progetti definitivi approvati e che nello stesso termine si procederà alla sottoscrizione delle convenzioni;
- che entro 150 giorni dalla stipula della convenzione gli Enti Locali beneficiari dovranno trasmettere alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale il verbale di consegna dei lavori o una dichiarazione attestante l'inizio delle attività;
- che il mancato rispetto dei suddetti termini sarà considerato carenza di interesse alla realizzazione dell'intervento con conseguente revoca del finanziamento e messa a disposizione degli Enti Locali, che saranno individuati con ulteriore procedura ad evidenza pubblica;
- di prendere atto dell'elenco degli Enti Locali beneficiari, così come riportato nell'allegato al presente provvedimento (Allegato 2);
- di destinare le eventuali risorse che si renderanno disponibili sul 3° e 4° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, compatibilmente con le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli Enti Locali, mediante procedure ad evidenza pubblica;
- di subordinare l'erogazione delle risorse agli Enti Locali beneficiari al trasferimento delle risorse statali, secondo le modalità stabilite dall'art. 8 della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di notificare il presente atto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e agli Enti Locali interessati;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato 1

	Ente Beneficiario	Importo cofinanziamento statale
1)	Comune di SAN FERDINANDO DI PUGLIA	€ 180.000,00
2)	Comune di MARTANO	€ 50.606,80
3)	Comune di CASTELLANA GROTTA	€ 100.000,00
4)	Comune di LUCERA	€ 124.250,00
5)	Comune di FASANO	€ 360.000,00
6)	Comune di BRINDISI	€ 125.000,00
7)	Comune di CONVERSANO	€ 208.760,61
8)	Comune di CASSANO MURGE	€ 75.250,00
9)	Comune di SURANO	€ 37.000,00
10)	Comune di MASSAFRA	€ 335.000,00
11)	Comune di FOGGIA	€ 387.500,00
12)	Comune di GIOIA DEL COLLE	€ 90.000,00
13)	Città Metropolitana di BARI	€ 100.000,00
14)	Provincia di BRINDISI	€ 100.000,00
15)	Provincia di FOGGIA	€ 312.000,00
Totale 4° Programma		€ 2.585.367,41



Allegato 2

CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DEL IV PROGRAMMA DEL
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE

TRA LA REGIONE PUGLIA

E

Il Comune di

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di, nella Sede della Regione Puglia alla via Gentile, n.52, in Bari

TRA

la REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727), con sede in BARI in LUNGOMARE NAZARIO SAURO N. 31/33, d'ora in poi denominata "*Amministrazione erogante*", rappresentata in questo atto da _____ in qualità di _____ della SEZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n..... del....

E

Il Comune di, C.F. con sede in, d'ora in poi denominato "*Amministrazione proponente*" rappresentato in questo atto da _____ in qualità di _____

PREMESSO



- che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che questo viene attuato attraverso programmi annuali;
- che la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- che le risorse relative all'annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/Province autonome che, successivamente, hanno stipulato le relative, apposite Convenzioni;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il "4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", - da qui in avanti denominato "4° e 5° Programma" - da finanziarsi rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l'anno 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l'UPI e l'ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
- che in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale, coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni e che in relazione al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo è opportuno organizzare le azioni del 4° e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni e Province autonome dall'altro;
- che la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul "4° e 5° Programma" e sui criteri di riparto delle risorse previste dall'art. 1, comma 1035 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
- che il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il "4° Programma", anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l'annualità 2008;
- che con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5° Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° programma secondo le percentuali richiamate nell'allegata Tabella A, procedendo altresì all'assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del 4° Programma, di cui all'Allegata Tabella B;
- che con Delibera di Giunta n. 30 del 19/01/2010, la Regione Puglia, ha provveduto all'approvazione dei progetti finalizzati alle attività connesse alla realizzazione del 3°



- 4° Programma di attuazione del PNSS, selezionati attraverso procedura concertativa con l'UPI e L'ANCI;
- che la Regione Puglia ha provveduto alla stipula di apposite convenzioni con gli Enti titolari degli interventi a valere sulle risorse del 3° Programma fino alla concorrenza della quota di cofinanziamento assegnata agli interventi in graduatoria con le risorse ministeriali stanziare per l'attuazione del 3° Programma;
 - che con Delibera di Giunta Regionale n. 1922 del 02/10/2012 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia per il programma attuativo per il trasferimento dei fondi relativi al 4° e al 5° Programma del PNSS e che la stessa Convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 19 novembre 2012 e approvata con Decreto Ministeriale N.56 del 04/04/2013;
 - che nella graduatoria delle proposte pervenute a valere sulle risorse del 3° e del 4° programma di attuazione del PNSS di cui all'Allegato 1 della DGR n.30 del 19/01/2010 figura la proposta in oggetto, di titolarità del Comune di, denominata "....." per un importo complessivo di €..... di cui €..... oggetto di cofinanziamento a valere sulle risorse del IV Programma di Attuazione del PNSS;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti, con riferimento a tutte le procedure connesse alla realizzazione degli interventi, fanno riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in genere a tutta la vigente normativa in materia di settore.
2. Le premesse, il progetto definitivo, la delibera di approvazione dello stesso, la nomina da parte dell'Amministrazione proponente del responsabile del procedimento, gli atti deliberativi che impegnano il proponente a coprire la quota di costi non coperta dal cofinanziamento statale fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2. Denominazione e contenuti della proposta di intervento



1. L'Amministrazione erogante affida all'Amministrazione proponente, l'attuazione della proposta denominata
2. L'Amministrazione proponente dichiara che la proposta di intervento non è già oggetto di altro cofinanziamento da parte della Regione Puglia o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o della UE.

Articolo 3. Onere complessivo e cofinanziamento

1. L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di intervento, al netto delle spese di collaudo di cui al successivo art. 9, è stato dall'Amministrazione proponente determinato in Euro
2. La quota di cofinanziamento a carico dell'Amministrazione erogante è determinata nella misura del 50% dell'importo complessivo di progetto di cui al comma 1 e comunque fino ad un massimo di €.....

Articolo 4. Tempi di realizzazione

1. Entro 150 giorni dalla stipula della presente convenzione dovrà essere presentato il verbale di consegna dei lavori o una dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante l'inizio delle attività.
2. L'Amministrazione proponente si impegna a concludere l'intervento secondo il cronoprogramma allegato alla presente convenzione, salvo eventuali richieste di proroga debitamente motivate che possono essere accolte dall'Amministrazione erogante, previa istruttoria positiva.

Articolo 5. Verifiche e monitoraggio

1. L'Amministrazione erogante svolgerà un'azione di assistenza e di monitoraggio all'attuazione della proposta e a tale fine nomina il responsabile del procedimento e definisce un'apposita struttura di assistenza e monitoraggio, provvedendo a darne comunicazione all'Amministrazione proponente.
2. In relazione all'azione d'assistenza e monitoraggio di cui al comma precedente, l'Amministrazione proponente provvederà a:
 - a. trasmettere all'Amministrazione erogante il progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione proponente, in formato digitale;
 - b. conformarsi alle eventuali indicazioni dell'Amministrazione erogante nella fase di redazione dei progetti degli interventi al fine di ottenere la migliore qualità progettuale degli interventi stessi;
 - c. trasmettere all'Amministrazione erogante il Rapporto di monitoraggio di cui all'allegato A alla presente convenzione, con cadenza quadrimestrale, entro il quindicesimo giorno successivo al quadrimestre di riferimento e, quindi, entro il 15 maggio, entro il 15 settembre, entro il 15 gennaio di ogni anno. Tali informazioni



saranno successivamente trasmesse dall'Amministrazione erogante al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- d. rendere disponibile tutta la documentazione utile per il monitoraggio, consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta di intervento, rendere disponibile il personale necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;
- e. effettuare un monitoraggio semestrale per i tre anni successivi alla realizzazione dell'intervento con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, delle polizie locali territorialmente interessate e dell'Agenzia Regionale per la Mobilità (AREM), al fine di verificare l'effettiva riduzione dei fattori di rischio ed il conseguente calo di incidenti. I risultati di tale attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi all'Amministrazione erogante ogni 6 mesi e per tre anni dalla conclusione della realizzazione del progetto.

Articolo 6. Erogazioni del cofinanziamento

1. Il cofinanziamento relativo alla proposta di intervento di cui al precedente art. 2 viene erogato con le seguenti modalità:
 - il primo acconto, pari al 20% del cofinanziamento, sarà erogato a seguito dell'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione erogante, della certificazione prodotta dall'Amministrazione proponente attestante che l'intervento in argomento risulti avviato: a tal fine dovrà essere trasmessa all'Amministrazione erogante una dichiarazione del Responsabile del Procedimento che attesti l'effettivo inizio delle attività (nel caso di opere pubbliche il verbale di consegna dei lavori);
 - il secondo acconto, pari al 35% del cofinanziamento, sarà erogato sulla base di certificazione contabile prodotta dall'Amministrazione proponente, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione erogante, attestante l'effettivo avanzamento del 20% delle attività/lavori di progetto;
 - il terzo acconto, pari al 35% del contributo, sarà erogato sulla base di certificazione contabile prodotta dall'Amministrazione proponente, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione erogante, attestante l'effettivo avanzamento del 55% delle attività/lavori di progetto;
 - il saldo, pari al 10% del contributo, sarà erogato dietro trasmissione da parte dell'Amministrazione proponente dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, secondo le modalità previste dalla legge.
2. L'erogazione del contributo resta subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Amministrazione erogante.



L'amministrazione erogante non potrà farsi carico di oneri finanziari nell'eventualità in cui le suddette risorse statali non dovessero rendersi disponibili con la tempistica prevista.

Articolo 7. Diffusione dei risultati

1. I diritti di paternità intellettuale e di esclusiva, salvo casi particolari e specifici, sono posti congiuntamente in capo all'Amministrazione erogante e all'Amministrazione proponente e il loro sfruttamento dovrà svolgersi in modo concordato.
2. I diritti d'uso di eventuali strumenti informatici, prodotti tecnologici, metodologie, etc. sono conferiti, a richiesta e a titolo non oneroso, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Regioni, alle Province e ai Comuni che ne potranno disporre liberamente.
3. In ogni caso le soprastanti clausole non potranno costituire impedimento alla diffusione e all'impiego a titolo non oneroso di strumenti, metodologie e prodotti utili ai fini del miglioramento dell'efficacia dell'azione di governo della sicurezza stradale presso altre amministrazioni pubbliche, posto che tale diffusione costituisce obiettivo primario dello stesso "4° e 5° Programma di attuazione" del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.
4. L'Amministrazione proponente collaborerà alla pubblicizzazione e diffusione dei risultati mettendo a disposizione materiali e documenti riguardanti i risultati conseguiti tramite gli interventi e gli effetti diretti e indiretti da questi determinati sul versante della sicurezza stradale.

Articolo 8. Variazioni

1. Fatti e circostanze noti all'Amministrazione proponente, atti a determinare condizioni per variazioni della proposta dovranno essere comunicate, a mezzo pec, dall'Amministrazione proponente all'Amministrazione erogante.
2. L'Amministrazione erogante, valutata l'ammissibilità delle variazioni a mezzo di esame istruttorio, comunicherà l'accoglimento del provvedimento di variante a mezzo pec all'Amministrazione proponente.
3. Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri, questi saranno sostenuti ad esclusivo carico e cura dell'Amministrazione proponente.
4. Relativamente agli interventi costituiti da realizzazione di opere edilizie, per eventuali varianti in corso d'opera si deve far riferimento alla normativa di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. Le eventuali economie conseguenti a minori spese (varianti di progetto, ribassi di gara, ecc.) restano in capo all'Amministrazione assegnataria del cofinanziamento che dovrà utilizzarle per ampliare o rafforzare l'intervento stesso fermi restando gli obiettivi.



contenuti generali della proposta stessa. A tal fine l'Amministrazione proponente deve formulare preventivamente richiesta all'Amministrazione erogante, allegando l'opportuna documentazione tecnica e amministrativa ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di concordare l'utilizzo delle risorse derivanti dalle citate economie e ricevere il relativo nulla osta.

Articolo 9. Collaudo

1. Per le attività della proposta di intervento che comportano la realizzazione di opere, il collaudo sarà effettuato a cura dell'Amministrazione proponente nel rispetto della normativa vigente.
2. Per le altre attività il collaudo sarà sostituito da una dichiarazione finale del Responsabile del Procedimento.
3. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, sia in corso d'opera che finale, sono a totale carico dell'Amministrazione proponente.

Articolo 10. Termini per la risoluzione della convenzione

1. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, l'Amministrazione proponente ha l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo pec, sarà fissato dall'Amministrazione erogante.
2. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione erogante si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo pec.
3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso all'Amministrazione proponente, la presente convenzione è risolta di diritto.
4. La risoluzione della convenzione comporta l'obbligo per l'Amministrazione proponente di restituire all'Amministrazione erogante gli eventuali importi da questa corrisposti e per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali.

Articolo 11. Rapporto tra il contraente e terzi

1. Qualora nell'esecuzione delle azioni comprese nella proposta di intervento l'Amministrazione proponente si avvalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, questi opereranno sotto la sua direzione e responsabilità e con essi l'Amministrazione erogante non assume rapporti diretti.
2. Le eventuali, particolari convenzioni tra l'Amministrazione proponente e imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi alle direttive generali e specifiche



dell'Amministrazione erogante e di accettare forme di controllo che l'Amministrazione erogante riterrà opportuno effettuare ai fini del migliore esito degli interventi.

3. L'Amministrazione proponente esonera e tiene indenne l'Amministrazione erogante da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla presente convenzione.

Articolo 12. Controversie

Per la definizione giudiziale di ogni eventuale controversia nascente dall'esecuzione della presente convenzione, si conviene di eleggere il Foro di Bari.

Articolo 13. Registrazione ed esecutività della convenzione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

Bari, li

L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE

.....

L'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

.....



Il presente allegato consta di n.....
facciate.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE